

# **(NUOVO) STATUTO DELLA SOCIETÀ DI STUDI FIUMANI**

## **Art. 1. - Costituzione**

La **Società di Studi Fiumani** – che, fondata in Roma da Vincenzo Brazzoduro, Enrico Burich, Italo Derencin, Casimiro Prischich, Giorgio Radetti e Gian Proda il 17 maggio 1964 per atti notarili, raccolse, dopo l'esodo dalla città avvenuto all'indomani della Seconda guerra mondiale, l'eredità culturale della associazione omonima sorta nel 1923 a Fiume (oggi Rijeka in Croazia) – si costituisce, ai sensi della Legge n. 106/2016 del D. Lgs. n. 117/2017, in una Associazione di promozione sociale, mantenendo la denominazione originaria di Società di Studi Fiumani APS.

L'acronimo ASP sarà inserito nella denominazione e utilizzabile nei rapporti con terzi dopo aver ottenuto l'iscrizione all'apposito Registro regionale. A decorrere dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore verrà aggiunto l'acronimo ETS o la locuzione « Ente del Terzo Settore di cui al DLgs 117/2017».

## **Art. 2 – Sede e durata**

L'Associazione Società di Studi Fiumani ha sede legale in Roma, in via Antonio Cippico, n. 10. La sede legale può essere trasferita con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci e comporta modifica dello Statuto.

Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aprire delegazioni in Italia e all'estero, istituire, chiudere e/o trasferire sedi secondarie e/o sedi operative. L'apertura, la chiusura e/o il trasferimento di sedi secondarie e/o operative non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata; essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto all'art. 26.

## **Art. 3 - Vincolo dell'osservanza dello Statuto**

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello Statuto.

## **Art. 4 - Principi ispiratori**

La Società di Studi Fiumani è apolitica e aconfessionale, ha carattere prettamente scientifico e culturale, ha struttura democratica e non ha scopo di lucro. L'allegato Manifesto Culturale Fiumano è parte dello Statuto e ne costituisce il principio ispiratore.

La Società mantiene rapporti particolari con l'Associazione Fiumani Italiani nel Mondo-Libero Comune di Fiume in esilio e con la Comunità degli italiani di Fiume.

La Società persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in armonia con la sua natura, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

La Società può perseguire i fini statuari anche in collaborazione con le Università, con gli Istituti di cultura italiani e stranieri, con Istituzioni culturali anche a carattere sovranazionale, nonché con Enti ed Uffici pubblici e privati, Società di studi e Accademie, e singoli studiosi tramite convenzioni ed accordi specifici.

### **Art. 5 - Finalità ed attività**

La Società di Studi Fiumani si propone di acquisire conoscenze e documenti, promuovere ricerche, pubblicare studi in ogni campo della storia, della letteratura e dell'arte della città di Fiume, della Liburnia e delle terre istriane e dalmate. Per il raggiungimento di questi scopi la Società può:

- costituire, ordinare, gestire, aprire un Archivio-Museo specializzato;
- creare, gestire e aprire al pubblico una biblioteca specializzata;
- curare la pubblicazione di riviste e monografie;
- organizzare mostre, convegni, corsi e seminari di studi storici e letterari, concerti, presentazioni di opere editoriali;
- acquisire documenti e oggetti ritenuti d'interesse storico;
- in generale, svolgere ogni attività ritenuta utile al perseguimento dei propri fini.

### **Art. 6 – Istituzione dell'Archivio Museo storico di Fiume**

La Società di Studi Fiumani dal 1964 ha istituito in via Antonio Cippico, 10 (nel Quartiere Giuliano-dalmata di Roma) l'ARCHIVIO MUSEO STORICO DI FIUME, a cui ogni socio contribuisce con la propria opera e col versamento di cimeli, libri, documenti interessanti la vicenda storica fiumana, nonché giuliano-dalmata. Nell'ambito dell'Archivio Museo può essere istituito un centro di studi giuliano-dalmati.

Può essere nominato dal Presidente della Società un Direttore dell'Archivio Museo Storico di Fiume.

### **Art. 7 - I soci**

Possono far parte della Società di Studi Fiumani in qualità di *soci ordinari*, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e le associazioni di promozione sociale che si riconoscano nello Statuto e intendano prestare la propria collaborazione all'associazione, condividendone le finalità. I soci ordinari sono tenuti a versare una quota associativa annuale, di norma entro il 1° marzo, stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono annoverati tra i *soci benemeriti* i soci che versano almeno il doppio della quota associativa stabilita per i soci ordinari.

Il Presidente della Società d'intesa con il Consiglio Direttivo può proporre di nominare *soci onorari*, coloro che si siano particolarmente distinti per il sostegno alle attività della Società di Studi Fiumani o per alti meriti culturali o per la difesa dell'identità italiana presente nelle terre fiumane, istriane e dalmate o per lo sviluppo del dialogo interculturale. Le proposte delle nomine dei soci onorari devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci.

La qualità di socio si perde: per dimissioni, per morosità, per indegnità. I provvedimenti disciplinari sono presi dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 8 - Svolgimento delle attività sociali.**

Tutte le cariche associative sono ricoperte di norma a titolo gratuito.

È preclusa ogni distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo i casi previsti dalla legge. Eventuali utili d'esercizio dovranno essere impiegati esclusivamente per il raggiungimento dei fini sociali.

In caso di necessità legate al funzionamento dell'Archivio Museo Storico di Fiume con annessa biblioteca, la Società di Studi Fiumani può assumere collaboratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

#### **Art. 9 - Deliberazione sulle domande di adesione**

Il Consiglio Direttivo esamina le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, e delibera di iscrivere il socio nel registro degli aderenti alla Società oppure di negare l'iscrizione al richiedente.

Se il Consiglio Direttivo nega l'iscrizione, la deliberazione deve essere esplicitamente motivata. La delibera motivata deve essere trasmessa all'interessato nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'adozione. La comunicazione con cui si trasmette la delibera di negazione dell'iscrizione deve contenere l'avvertimento della possibilità di proporre ricorso all'Assemblea.

#### **Art. 10 – Ricorso avverso la negata iscrizione**

Avverso la delibera del Consiglio Direttivo che nega l'iscrizione, l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria dei soci entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo precedente.

L'Assemblea, in occasione della prima convocazione successiva al ricorso, ascolta personalmente il ricorrente ed il Presidente dell'Associazione o altro componente del Consiglio Direttivo in merito alla mancata iscrizione. L'Assemblea decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio. Le eventuali votazioni sul ricorso sono effettuate a scrutinio segreto.

#### **Art. 11 – Accoglimento della domanda di adesione**

In caso di accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo, la deliberazione è comunicata al richiedente.

Il nuovo socio, nei successivi 7 (sette) giorni deve versare al Tesoriere dell'Associazione la quota annuale di iscrizione. Il Tesoriere rilascia al socio la ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera della Società.

#### **Art. 12 – Organi e cariche sociali**

Gli organi della Società di Studi Fiumani sono:

L'Assemblea dei Soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo (possono essere un massimo di due);

Il Segretario Generale

Il Tesoriere

Il Conservatore dell'Archivio Museo storico di Fiume

Il Collegio dei Sindaci (tre membri)

L'Associazione dovrà tenere i seguenti libri sociali:

Il libro sociale degli associati o aderenti,

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

### **Art. 13 - L'Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'Assemblea è formata da tutti gli iscritti alla Società che, alla data della convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce ogni anno entro la fine di marzo per ascoltare la relazione del Presidente, del Segretario Generale, del Tesoriere e del presidente del Collegio dei Sindaci. Per la sua validità è necessaria, in prima convocazione, la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, essa è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci possono essere rappresentanti per delega. Ogni socio può rappresentare per delega un massimo di 5 (soci). Le deleghe devono essere depositate presso il Segretario Generale almeno un'ora prima dell'inizio dell'Assemblea. La convocazione è disposta non meno di 20 giorni prima dal Presidente e può, su proposta dello stesso fatta propria dal Consiglio Direttivo, avvenire, per speciali ragioni, in altre città o in una sede diversa da quella sociale.

### **Art. 14 – Nomina delle cariche sociali**

L'Assemblea nomina il Presidente, il Consiglio direttivo composto da un massimo di 11 (undici) membri, e il Collegio dei Sindaci. Ogni 4 (quattro) anni si rinnovano le cariche sociali.

### **Art. 15 – Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza giuridica della Società, ne firma gli atti in unione al Segretario Generale, indice le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, intrattiene rapporti con le pubbliche amministrazioni e vigila in accordo col Segretario Generale sul personale e sulle attività, sentito, se necessario, anche il parere del Consiglio Direttivo.

### **Art. 16 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio seno uno o due Vicepresidenti, il Segretario Generale, il Tesoriere, il Conservatore.

### **Art. 17 – Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce, in caso di impedimento o per delega, il Presidente e collabora con lui nell'adempimento degli impegni societari.

### **Art. 18 – Il Segretario Generale**

Il Segretario Generale, svolge funzioni di amministratore e può nel contempo svolgere il ruolo di Tesoriere, è responsabile degli atti sociali di cui cura la stesura e la conservazione, così come della corrispondenza d'ufficio. Inoltre coordina e propone i collaboratori in accordo con il Presidente.

### **Art. 19 – Il Tesoriere**

Il Tesoriere predispone in accordo col Segretario generale i bilanci consuntivi e preventivi della Società e li sottopone al Collegio dei Sindaci e al Presidente prima dell'Assemblea. L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

#### **Art. 20 - Il Conservatore dell'Archivio Museo Storico**

Il Conservatore dell'Archivio Museo Storico di Fiume e della biblioteca coadiuva il Segretario generale o, nel caso sia stato nominato, il Direttore nelle attività di cura, di catalogazione, di conservazione e di accrescimento del patrimonio documentale e librario.

#### **Art. 21 – Il Collegio dei Sindaci**

Il Collegio dei Sindaci, che può essere composto anche da non soci, elegge il proprio Presidente, riceve dal Tesoriere i conti della gestione annuale e può riferire all'Assemblea.

#### **Art. 22 – Comitato di redazione di “Fiume. Rivista di studi adriatici”**

Può essere istituito un Comitato di redazione di “Fiume. Rivista di studi adriatici”. Il direttore responsabile della rivista di studi adriatici può essere il Presidente o altra persona qualificata indicata dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 23 – Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi o a seguito di delibera del Consiglio direttivo.

#### **Art. 24 – Attività editoriale**

La Società di Studi Fiumani oltre alla rivista “Fiume”, può svolgere attività editoriale con proprie pubblicazioni.

#### **Art. 25 - Patrimonio della Società**

Il patrimonio della Società è costituito: a) dalla sede sociale il cui immobile di sua proprietà ospita l'Archivio Museo storico di Fiume; b) dal materiale librario e documentale; c) dai quadri; d) dalle quote sociali e da elargizioni di sostenitori privati e pubblici. Tutte le disponibilità finanziarie sono impegnate per il raggiungimento dei fini statutari.

#### **Art. 26 – Modifiche allo Statuto**

Per le modifiche al presente Statuto è competente l'Assemblea dei soci. Il testo con le modifiche proposte dal Consiglio Direttivo deve essere reso noto all'Assemblea dei soci, ordinaria o straordinaria, che delibera in merito e a cui spetta ogni decisione riguardante la vita della Società. È necessaria tuttavia la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea nel caso di devoluzione o di soppressione della Società stessa, fermo restando che andrà comunque assicurata la sussistenza dell'Archivio Museo Storico di Fiume. In caso di scioglimento della Società, il suo patrimonio sarà interamente devoluto all'Associazione per la Cultura Fiumana Istriana Dalmata nel Lazio o, mancando questa, ad altra Istituzione o Associazione pubblica o privata che ne garantisca l'integrità e la sussistenza.

